



LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'UMBRIA
composta dai magistrati:

Dott. Salvatore SFRECOLA	Presidente
Dott. Fulvio Maria LONGAVITA	Consigliere
Dott. Giuseppe TROCCOLI	Consigliere
Dott. Antonio DI STAZIO	Primo Referendario - relatore

nella Camera di consiglio del 22 aprile 2015

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e le successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali;

VISTE le leggi n. 15 del 4 marzo 2009 e n. 69 del 18 giugno 2009;

VISTO il D.L. 78 del 1 luglio 2009, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, recante tra l'altro disposizioni in materia di attività consultiva della Corte dei conti;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000 recante il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della stessa Corte, come modificata dalle delibere SS.RR. n. 2 del 3 luglio 2003, n. 1 del 17 dicembre 2004 e dalla delibera del Consiglio di Presidenza n. 229/CP del 19 giugno 2008;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 4 giugno 2009, n. 9, contenente "Modificazioni ed integrazioni degli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo";

VISTA la nota n. 6646 prot. del 12 febbraio 2015 con la quale il Sindaco del Comune di Foligno, per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali dell'Umbria, ha inoltrato a questa Sezione richiesta di parere, ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131.

VISTA l'ordinanza con la quale il Presidente di questa Sezione di controllo ha convocato la Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il relatore, primo referendario Antonio Di Stazio;

RILEVATO in

F A T T O

Con la nota indicata in premessa il Sindaco del Comune di Foligno, dopo aver richiamato la disposizione di cui all'art. 93, comma 7-ter del D.Lgs. 163/2006, sottopone all'attenzione della Sezione alcune problematiche applicative della normativa anzidetta, con particolare riferimento all'esclusione delle attività manutentive dal fondo per la progettazione e innovazione. A tale riguardo, viene riferito un contrasto interpretativo insorto tra alcune Sezioni di controllo della Corte dei conti, ed in particolare tra la Sezione regionale delle Marche, che con la deliberazione n. 141/2014/PAR ha ritenuto che le manutenzioni straordinarie sarebbero riconducibili (o comunque assimilabili) alla realizzazione di opere pubbliche al compimento delle quali la norma subordina l'erogazione dell'incentivo, e la Sezione di controllo della Toscana, che con deliberazione n. 237/2014/PAR si è espressa nel senso che la novella di cui al D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, preclude espressamente, per il futuro, la riconoscibilità dell'incentivo all'intero novero di attività qualificabili come manutentive, sia straordinarie che ordinarie, a prescindere dalla presenza o meno di una preventiva attività di progettazione.

Tanto premesso, vengono proposti alla Sezione i seguenti quesiti:

1) La inclusione od esclusione delle attività di manutenzione straordinaria fra quelle "manutentive" escluse dall'incentivazione del fondo ai sensi del comma 7-ter dell'art. 93;

2) Nel secondo caso, la sussistenza di possibili criteri univoci per identificare le attività escluse;

3) Il comportamento da adottare in merito alla liquidazione o meno delle incentivazioni per favori consistenti in attività manutentive, previste ed impegnate prima della conversione dei D.L. 90/2014, a seconda che si tratti di attività di manutenzione ordinaria o straordinaria.

Considerato in

D I R I T T O

L'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003 n. 131 attribuisce alle Regioni e, per il tramite del Consiglio delle Autonomie ove istituito, ai Comuni, alle Province e

alle Città Metropolitane la facoltà di richiedere pareri alle Sezioni regionali di controllo nella materia della contabilità pubblica.

La Sezione Autonomie della Corte dei conti, con atto del 27 aprile 2004, al fine di garantire l'uniformità di indirizzo in materia, ha fissato principi e modalità per l'esercizio dell'attività consultiva, principi modificati ed integrati con successive delibere n. 5/AUT/2006 e n. 9/SEZAUT/2009, le quali hanno evidenziato, in particolare, i soggetti legittimati alla richiesta e l'ambito oggettivo della funzione.

Alla luce dei predetti principi va, quindi, verificata in via preliminare la sussistenza dei requisiti, soggettivo e oggettivo, di ammissibilità.

Quanto all'ammissibilità

Il Collegio ritiene la richiesta di parere soggettivamente ammissibile, con riguardo sia all'Ente legittimato a proporre il parere, cioè il Comune, sia all'organo che formalmente lo ha richiesto, il Sindaco, in quanto organo politico di vertice e rappresentante legale dell'Ente.

Anche sotto il profilo oggettivo la richiesta di parere deve ritenersi ammissibile, investendo questioni di carattere generale concernenti materie della contabilità pubblica, secondo l'accezione, fatta propria dalla Sezione delle Autonomie con delibera 5/AUT/2006 del 10 marzo 2006 e dalle Sezioni riunite della Corte dei conti (delibera n. 54 del 17 novembre 2010), incentrata sul "sistema di principi e di norme che regolano l'attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli Enti pubblici", da intendersi in senso dinamico anche in relazione alle materie che incidono sulla gestione del bilancio e sui suoi equilibri, quali l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziario-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l'indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli.

Invero, il quesito proposto, in quanto coinvolgente l'applicazione di norme sulla corresponsione di incentivi economici ai dipendenti degli Enti locali, con ovvie ripercussioni sulla gestione del bilancio degli stessi Enti, verte sull'interpretazione di norme aventi natura contabile secondo l'accezione sopra precisata.

Si evidenzia inoltre che, in ossequio al principio secondo il quale le richieste di parere devono avere carattere generale e non possono essere funzionali all'adozione di specifici atti gestionali, al fine di salvaguardare l'autonomia gestionale dell'Amministrazione e la posizione di terzietà della Corte dei conti, questa Sezione può esprimersi unicamente richiamando i principi che vengono in considerazione nella fattispecie prospettata, ai quali gli organi dell'Ente, nell'ambito della loro discrezionalità, possono riferirsi.

Nel caso di specie, la Sezione ritiene che la richiesta di parere, pur essendo formulata in termini generali ed astratti, possa considerarsi ammissibile anche sotto il profilo oggettivo, limitatamente ai quesiti n. 1) e 3).

Deve, al contrario, essere dichiarato inammissibile il quesito n. 2), poiché la richiesta di enucleare "possibili criteri univoci per identificare le attività escluse" (si intende, dalla riconoscibilità dell'incentivo di progettazione) è più propriamente

attinente ad una funzione di consulenza generale, che esula completamente dai confini della specifica competenza consultiva della Corte de conti nelle materie della contabilità pubblica, secondo le direttive applicative delineate dalle SS.RR. in sede di controllo, sopra richiamate.

Nel merito

I

Con il primo quesito il Comune di Foligno chiede di conoscere se l'attività di manutenzione straordinaria rientri o meno fra quelle "manutentive" escluse dall'incentivazione del fondo ai sensi del comma 7-ter dell'art. 93 del citato D. Lgs. 163/2006 (codice dei contratti pubblici).

La questione interpretativa sottesa al predetto quesito è stata più volte oggetto di esame da parte della giurisprudenza di questa Corte nell'esercizio della funzione consultiva, che ha enucleato nel tempo le condizioni necessarie per rendere applicabile l'incentivo di progettazione anche agli interventi di manutenzione. Ciò sul presupposto della portata eccezionale della normativa istitutiva dell'incentivo stesso, pertanto insuscettibile di applicazione analogica, essendosi consolidato l'orientamento secondo cui il beneficio in parola costituisce una fattispecie derogatoria del principio di onnicomprensività e determinazione contrattuale della retribuzione. Le numerose pronunce intervenute in argomento (ex multis: Sez. controllo Lombardia, deliberazioni nn. 72/2013, 188/2014, 246/2014 e 300/2014; Sez. controllo Liguria, deliberazioni n. 24/2013, 60/2014, 73/2014 e 75/2014; Sez. controllo Piemonte, deliberazioni n. 39/2014 e 97/2014; Sez. controllo Toscana, deliberazioni nn. 293/2012, 15/2013 e 237/2014; Sez. controllo Puglia, deliberazioni nn. 33 e 114/2014; Sez. controllo Marche, deliberazione n. 141/2014) hanno enucleato alcuni principi largamente condivisi: a) la possibilità di corrispondere l'incentivo è limitata all'area degli appalti pubblici di lavori e non si estende agli appalti di servizi manutentivi; b) in ragione della natura eccezionale della deroga, l'incentivo non può riconoscersi per qualunque intervento di manutenzione straordinaria/ordinaria, ma solo per lavori finalizzati alla realizzazione di un'opera pubblica e sempre che alla base sussista una necessaria attività progettuale (ancorché non condizionata alla presenza di tutte e tre le fasi della progettazione: preliminare, definitiva ed esecutiva); c) vanno esclusi dall'ambito di applicazione dell'incentivo tutti i lavori di manutenzione per il cui affidamento non si proceda mediante svolgimento di una gara (come in caso di lavori di manutenzione eseguiti in economia).

In base ad altro diffuso orientamento, formatosi anch'esso prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 90 del 24 giugno 2014 e della legge di conversione n. 114 dell'11 agosto 2014, è ammessa l'erogabilità dell'incentivo nei casi di manutenzione straordinaria, mentre per i casi di manutenzione ordinaria tale possibilità o viene esclusa *a priori* (cfr. Sez. controllo Toscana, deliberazione n. 15/2013; Sez. controllo Liguria, deliberazione n. 24/2013) oppure, laddove viene ritenuta astrattamente possibile, essa presenta margini di applicazione molto limitati riconoscendosi all'ente

un'area di valutazione discrezionale nell'individuare la soglia minima di complessità tecnica e progettuale che ne giustifichi la corresponsione (v. Sez. controllo Puglia, deliberazioni nn. 33 e 114/2014).

La sostenibilità di siffatto orientamento deve ora essere sottoposto a verifica alla luce dell'entrata in vigore del citato D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, che ha comunque mantenuto ferma la possibilità di attribuire, nell'ambito di un apposito "fondo per la progettazione e l'innovazione", un incentivo ai dipendenti degli enti pubblici cui sono conferiti incarichi tecnici nell'ambito delle procedure di aggiudicazione ed esecuzione di un'opera pubblica. L'art. 13-bis, introdotto dalla legge di conversione, nell'abrogare il comma 5 dell'art. 92 del D.Lgs. 163/2006, ha inserito, nel corpo dell'art. 93 del citato d.lgs. n. 163/2006, quattro i commi 7-bis, 7-ter, 7-quater e 7-quinquies. Il comma 7-ter, che qui maggiormente interessa, così recita: *"L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel regolamento di cui al comma 7-bis, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori; gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. Il regolamento definisce i criteri di riparto delle risorse del fondo, tenendo conto delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, con particolare riferimento a quelle effettivamente assunte e non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta, della complessità delle opere, escludendo le attività manutentive, e dell'effettivo rispetto, in fase di realizzazione dell'opera, dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo. Il regolamento stabilisce altresì i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, redatto nel rispetto dell'articolo 16 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, depurato del ribasso d'asta offerto. Ai fini dell'applicazione del terzo periodo del presente comma, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d). La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, costituiscono economie. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale"*.

Diverse Sezioni regionali di controllo, valorizzando il tenore letterale della norma (la quale, come si evince dalla formulazione della norma, espressamente prevede che i criteri di riparto del fondo stabiliti dal regolamento che ciascuna

amministrazione è tenuta ad adottare escludano *“le attività manutentive”*) hanno espressamente escluso la riconoscibilità, per il futuro, dell’incentivo di progettazione all’intero novero di attività qualificabili come manutentive, sia straordinarie che ordinarie, e ciò a prescindere dalla presenza o meno di una preventiva attività di progettazione (ex multis, Sezione Lombardia, deliberazione 300/2014; Sez. Toscana, deliberazione 237/2014; Sez. Emilia-Romagna, deliberazione 183/2014; Sez. Liguria, deliberazione 60/2014).

A conclusione opposta è, invece, pervenuta altra Sezione regionale (Sez. Marche, deliberazione 141/2014), secondo cui non sussistono motivi per discostarsi dall’orientamento interpretativo formatosi sulla precedente formulazione dell’art. 92 del codice dei contratti pubblici, orientamento che aveva escluso dalle attività remunerabili con l’incentivo in questione gli interventi di manutenzione ordinaria, facendo salve le sole manutenzioni straordinarie (cfr. Sezione controllo Toscana n. 15/PAR/2013), riconducibili (o comunque assimilabili) alla realizzazione di opere pubbliche al compimento delle quali la norma subordina l’erogazione dell’incentivo. A tale conclusione detta Sezione è pervenuta ritenendo che *“la modifica al testo dell’art. 92 cit. operata con il D.L. 90/2014 non abbia inciso in modo restrittivo sul regime degli incentivi relativi agli interventi di manutenzione straordinaria”*, precisando ulteriormente che *“premesso che nel sistema delineato dall’art. 92 cit. l’erogazione dell’incentivo è collegato alla realizzazione di un’opera pubblica, si evidenzia che l’art. 3, co. 18 lett. a) e b) della legge 24 dicembre 2003, n. 350 equipara espressamente gli interventi di manutenzione straordinaria alla costruzione di nuove opere qualificandoli come spese d’investimento per le quali, peraltro, è consentito il ricorso all’indebitamento”*.

Detta ultima posizione non può essere condivisa.

Ritiene il Collegio che l’applicazione dei comuni canoni ermeneutici sanciti nell’art. 12 delle preleggi impone all’interprete di privilegiare, tra le possibili interpretazioni, quella più conforme alla lettera della norma (la quale, come già detto, esclude espressamente dall’incentivo in argomento *“le attività manutentive”*). Peraltro, depone in tal senso anche la *ratio legis* che chiaramente traspare dalla richiamata novella, dovendosi ritenere che il legislatore, nel ridisegnare presupposti e limiti al riconoscimento dell’incentivo de quo, abbia tenuto ben presente l’orientamento, consolidatosi in seno alla giurisprudenza contabile come diritto vivente, favorevole all’estensione del beneficio in parola alle (sole) attività di manutenzione straordinaria. Né, d’altra parte, appare convincente la sopra richiamata tesi che ricorre alla disciplina delle spese di investimento per trarne elementi utili a fondare una diversa conclusione. Invero, l’attrazione delle opere di manutenzione straordinaria nell’alveo delle spese di investimento, operata dalla legge 350 del 2003, obbedisce ad una *ratio* di tutela del patrimonio immobiliare degli enti pubblici al fine di evitare che gli enti dilapidino il proprio patrimonio per fronteggiare impellenti esigenze di cassa.

La normativa che disciplina l’incentivo di progettazione tende, invece, a valorizzare al massimo le competenze e professionalità tecniche possedute dal

personale dipendente degli enti pubblici e ad evitare nel contempo di ricorrere, per l'attività di progettazione finalizzata alla realizzazione di opere pubbliche, a professionalità esterne con conseguente aggravio di costi.

II

Con il terzo quesito si chiede l'avviso di questa Sezione sul comportamento da adottare in merito alla liquidazione o meno delle incentivazioni per favori consistenti in attività manutentive, previste ed impegnate prima della conversione dei D.L. 90/2014, a seconda che si tratti di attività di manutenzione ordinaria o straordinaria.

Il quesito pone una questione di diritto intertemporale in merito al diritto alla liquidazione dell'incentivo di progettazione per attività svolte dal personale interno prima della riforma attuata con il D.L. 90/2014 e relativa legge di conversione n. 114/2014, entrata in vigore il 19 agosto 2014.

Sulla questione si è già affermato l'orientamento secondo cui la richiamata novella non costituisce interpretazione autentica e non si applica retroattivamente. E' apparso evidente, infatti, che le nuove regole trovano applicazione per i lavori e le opere avviate a partire dal 19 agosto 2014, mentre sono stati sollevati dubbi in ordine agli incentivi riferiti a lavori e opere portate a compimento prima di tale data, ma che l'amministrazione non ha ancora provveduto a liquidare.

Di recente è intervenuta la Sezione delle Autonomie, chiamata a risolvere la questione di massima, sollevata dalla Sezione di controllo per la Liguria con la deliberazione n. 75/2014, concernente la possibilità o meno per l'ente locale di applicare l'obbligo di non superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo di cui al comma 7 *ter* dell'art. 93 del d.lgs. n. 163/2006 solo per il pagamento degli incentivi riferiti alle attività tecnico-professionali espletate dai dipendenti individuati dalla norma dopo il 19 agosto 2014, data di entrata in vigore della legge n. 114/2014, di conversione del d.l. n. 90/2014.

La predetta questione di massima è stata originata da un contrasto interpretativo insorto tra alcune Sezioni regionali di controllo sulla corretta applicazione della nuova normativa sull'incentivo in esame. La Sezione remittente, analogamente alla Sezione Emilia Romagna (v. delibera n.183/2014), richiamando e condividendo le conclusioni cui è pervenuta la deliberazione della Sezione delle Autonomie n.7/SEZAUT/2009 (che qui si intendono richiamate) ha ritenuto che *"l'obbligo di non superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo, di cui al terzultimo capoverso del comma 7ter dell'articolo 93, sia applicabile solo per il pagamento degli incentivi riferiti alle attività tecnico professionali espletate dai dipendenti individuati dalla norma dopo il 19.8.2014. Di converso, sulle liquidazioni, e conseguenti pagamenti, effettuati dopo il 19.8.2014, ma riferiti ad attività portate a compimento dai dipendenti prima di tale data, vale, secondo tale Sezione, il principio della non retroattività della legge, con l'ulteriore precisazione secondo cui "il diritto all'incentivo costituisce un vero e proprio diritto soggettivo di natura retributiva (Cass. Sez. Lav. sent. n. 13384 del 19.7.2004) che inerisce al rapporto di lavoro in corso nel cui ambito va individuato l'obbligo per l'Amministrazione di adempiere, a prescindere dalle condizioni e dai presupposti*

per rendere concreta l'erogazione del compenso" (delibera n. 7/SEZAUT/2009 citata)". Una diversa interpretazione, sostiene detta Sezione, farebbe dipendere dal mero momento materiale del pagamento (e/o da quello prodromico della liquidazione) l'applicazione del nuovo tetto complessivo annuo previsto dalla legge per i c.d. "incentivi alla progettazione".

La Sezione di controllo per la Lombardia, pronunciandosi su identica questione (posta dal Presidente della provincia di Mantova), con la deliberazione n. 300/2014/PAR ha invece stabilito che il computo del limite del 50 per cento vada applicato anche alle attività svolte in precedenza, ma non ancora liquidate, dovendosi avere riguardo al momento della corresponsione dell'incentivo, sostenendo al riguardo che *"la norma effettua un chiaro riferimento al momento della corresponsione e non condiziona la possibilità di erogare l'incentivo, ma si limita a determinare (per relationem rispetto al trattamento economico fruito) l'ammontare massimo. L'ente, rimanendo per il resto libero nell'esercizio della propria attività discrezionale, nel periodo transitorio dovrà fare riferimento, quanto ai presupposti e ai beneficiari dell'incentivo, alla previgente disciplina mentre, per quel che concerne l'ammontare complessivo delle risorse destinabili al singolo beneficiario, al limite inderogabile fissato dalla norma con riferimento al trattamento economico spettante al momento dell'erogazione".*

Posizione particolare ha assunto sulla questione la Sezione di controllo per la Basilicata (v. delibera n. 3/2015/PAR del 12 febbraio 2015), secondo la quale la linea di demarcazione fra la vecchia e la nuova regolamentazione della materia non sarebbe da ricercarsi né nel momento in cui l'attività incentivata viene compiuta e neppure nel momento in cui la prestazione resa viene remunerata, bensì nel momento in cui l'opera o il lavoro sono approvati ed inseriti nei documenti di programmazione vigenti nell'esercizio di riferimento.

La Sezione delle Autonomie ha ritenuto che la questione di diritto intertemporale, posta dalla Sezione Liguria, possa essere risolta (così come gli altri quesiti formulati dal Comune di Genova in merito alla disciplina della fase di passaggio fra il vecchio ed il nuovo sistema di riparto del fondo per la progettazione e l'innovazione), *"facendo ricorso al principio di irretroattività della norma, da cui discende, alla luce della giurisprudenza costituzionale, la considerazione che la disposizione retroattiva, specie quando determini effetti pregiudizievoli rispetto ai diritti soggettivi "perfetti" che trovino la loro base in rapporti di durata di natura contrattuale convenzionale- pubbliche o private che siano le parti contraenti - deve, comunque, essere assistita da una causa normativa adeguata, intendendosi per tale una funzione della norma che renda accettabilmente penalizzata la posizione del titolare del diritto compromesso, attraverso contropartite intrinseche allo stesso disegno normativo e che valgano a bilanciare le posizioni delle parti (Corte Cost. sentenza n.92/2013)".*

In tal modo, vengono sostanzialmente confermati i principi interpretativi affermati dalla stessa Sezione delle autonomie nella richiamata delibera n.7/SEZAUT/2009. Viene, infatti, precisato che *"nonostante le modifiche introdotte dal legislatore in merito alla costituzione del fondo per la progettazione ed ai criteri per la sua*

ripartizione, non appare, in concreto, mutata, la natura del diritto al beneficio e la corrispondenza sinallagmatica fra incentivo ed attività compensate, derivante dal riconoscimento, sancito anche dalla Suprema Corte (cfr. Cassaz. Sez. Lav. n.13384 del 19.07.2004) della qualifica di vero e proprio diritto soggettivo di natura retributiva, che inerisce al rapporto di lavoro, nel cui ambito va individuato l'obbligo per l'Amministrazione di adempiere".

Aggiunge, inoltre, la Sezione delle Autonomie, nella citata deliberazione n.11/2015, che *"Il riferimento, contenuto nella disposizione in esame (art. 93, comma 7 ter del d.lgs. n.163/2006, n.d.r.), al momento della corresponsione (gli incentivi complessivamente corrisposti), che privilegia l'aspetto prettamente contabile, potrebbe comportare, di fatto, il rischio di disparità di trattamento", precisando ancora che "La soluzione che fa leva esclusivamente sul momento della liquidazione risulta, peraltro, legata a tempistiche che esulano, del tutto, dalla disponibilità del beneficiario e che, specificatamente, attengono alla fase della gestione di cassa. Fase che, alla luce delle regole di contabilità ma, soprattutto, dell'esigenza di salvaguardia degli equilibri di bilancio, dovrà essere stata, presumibilmente, preceduta da una previsione autorizzatoria e da un impegno regolarmente assunto dall'ente per vincolare la spesa alla soddisfazione della corrispondente obbligazione".*

A coronamento delle suesposte considerazioni, la Sezione delle Autonomie ha enunciato il seguente principio di diritto, al quale sono tenuti a conformarsi tutte le Sezioni regionali di controllo, ai sensi dell'art.6, comma 4 del d.l. n. 174/2012: *"l'obbligo di non superare nella corresponsione di incentivi al singolo dipendente, nel corso dell'anno, l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo, è applicabile al pagamento degli incentivi dovuti per attività tecnico-professionali espletate dai dipendenti individuati dalla norma a far data dall'entrata in vigore della legge di conversione del d.l. 24 giugno 2014, n.90".*

Il Collegio non ha motivo di discostarsi dalle conclusioni cui è pervenuta la Sezione delle Autonomie con la richiamata deliberazione n.11/2015.

Pertanto, alla stregua del sopra riportato principio di diritto, la Sezione afferma che:

- 1) Nessun incentivo di progettazione potrà essere corrisposto per l'attività di manutenzione ordinaria svolta dall'Ente;
- 2) Per le attività di progettazione interna - concernenti opere di manutenzione straordinaria di opere pubbliche, compiute a seguito di una gara, con esclusione pertanto dei lavori eseguiti in economia - poste in essere in data antecedente al 19 agosto 2014 (data di entrata in vigore della legge n. 114/2014, di conversione del D.L. 90/2014) e per le quali non è stato liquidato alcun incentivo, l'Ente dovrà attenersi ai criteri stabiliti dal regolamento adottato ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. 163/2006, in conformità ai principi stabiliti dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione n.11/2015/QMIG del 9 marzo 2015.

P. Q. M.

nelle suestese considerazioni è il parere di questa Sezione.

Dispone

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia trasmessa al Comune di Foligno per il tramite del Consiglio delle Autonomie locali dell'Umbria.

Così deciso in Perugia, nella Camera di consiglio del 22 aprile 2015.

Il Relatore

f.to Dott. Antonio Di Stazio

Il Presidente

f.to Dott. Salvatore SFRECOLA

Depositato in Segreteria il 14 maggio 2015

Il Direttore della Segreteria

f.to Dott.ssa Melita Di Iorio